



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Ordinanza n. 36

Anno 2016

Prot. n. 00391/2016

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
QUARTA SEZIONE**

composta da

Dante D'Alessio - Presidente

Giovanni Iannini

Antonio Massimo Marra

Alfredo Storto - Componenti

Laura Santoro - Relatrice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2016, presentato, in data 12 giugno 2016, dal sig. **Franco Fioretti** (all'epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Campania della FIGB), rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Fagnoli;

contro

la **Federazione Italiana Giuoco Bridge (F.I.G.B.)**, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Naddeo;

per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGB n. 2/2016, pubblicata in

data 1° giugno 2016, che, pronunciando su entrambi i capi di incolpazione ascritti al ricorrente, dai quali sono scaturiti due distinti procedimenti (n. 13/15 e n. 1/16), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha irrogato la sanzione della sospensione per mesi 10, per l'asserita violazione dell'art. 48, c. 11, lett. a) e b), dello Statuto FIGB, relativamente al procedimento n. 13/15, a cui si aggiungono ulteriori giorni 40 di sospensione, per l'asserita violazione dell'art. 48, lett. c), del ripetuto Statuto, relativamente al procedimento n. 1/16;

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 26 luglio 2016, l'avv. Giancarlo Fagnoli, per il ricorrente, sig. Franco Fioretti; l'avv. Marco Naddeo, per la resistente FIGB;

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof.ssa Laura Santoro.

La Sezione, visti tutti gli atti di causa, ritiene necessario, ai fini della decisione, acquisire dalla Federazione resistente:

- copia di tutti gli atti, eventualmente non ancora depositati, riguardanti il giudizio di primo e secondo grado oggetto del ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia;
- copia dei più recenti precedenti degli organi di giustizia della Federazione riguardanti fattispecie analoghe a quella esaminata (visto il riferimento contenuto nella decisione impugnata a tali precedenti nella parte riguardante la determinazione della misura delle sanzioni irrogate);
- copia degli atti riguardanti i precedenti disciplinari del ricorrente, pure citati nelle decisioni oggetto di impugnazione, ai fini dell'applicazione della recidiva.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Quarta Sezione

Ordina alla Federazione Italiana Giuoco Bridge, in persona del Presidente pro tempore, di provvedere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

Dispone la comunicazione della presente ordinanza alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2016.

Il Presidente
F.to Dante D'Alessio

La Relatrice
F.to Laura Santoro

Depositato in Roma in data 2 agosto 2016

Il Segretario
F.to Alvio La Face